



Comune di Giornico

## ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il prelievo della tassa d'uso per il consumo di acqua potabile  
e della tassa di allacciamento per l'anno 2026  
Quartiere Bodio

(ris. mun.65/10.02.2026)

Il Municipio di Giornico, visti gli articoli 17 e 34 e seguenti del Regolamento dell'Azienda comunale acqua potabile dell'ex Comune di Bodio, in vigore fino all'approvazione del nuovo Regolamento comunale,

risolve:

### Campo d'applicazione

art. 1 La presente ordinanza disciplina il prelievo della tassa d'uso per il consumo di acqua potabile e della tassa di allacciamento.

### Classificazione degli utenti – Tasse d'uso

art. 2 1) Gli utenti sono classificati come segue:

#### 1. Tasse di base

1.1. tassa economia domestica	CHF 21.00;
1.2. supplemento per economia domestica con piscina maggiore di 5 mc e a circuito aperto – “tassa piscina”	CHF 63.00;
1.3. supplemento per economia domestica con seconda abitazione (ai monti) – “tassa casa secondaria” (domiciliati)	CHF 28.00;
1.4. tassa letto locativo	CHF 42.00;
1.5. uffici fino a 5 dipendenti	CHF 63.00;
1.6. negozi-Uffici (superficie < 100 m <sup>2</sup> )	CHF 84.00;
1.7. negozi, panetterie, macellerie	CHF 126.00;
1.8. negozi (superficie > 100 m <sup>2</sup> )	CHF 161.00;
1.9. artigianato e piccole ditte (< 5 dipendenti)	CHF 105.00;
1.10. artigianato e piccole ditte (> 5 dipendenti)	CHF 140.00;
1.11. ditte e imprese (< 5 dipendenti)	CHF 245.00;
1.12. ditte e imprese (> 5 dipendenti)	CHF 329.00;
1.13. esercizi pubblici senza ristorazione	CHF 105.00;
1.14. esercizi pubblici senza ristorazione (> 5 tavoli)	CHF 203.00;
1.15. esercizi pubblici con ristorazione e mense aziendali	CHF 308.00;



## 2. Tassa impianto

### 2.1. tassa impianto (rubinetto)

CHF 21.00.

- 2) Il servizio finanziario provvederà alla fatturazione entro i primi 4 mesi dell'anno.
- 3) Sull'ammontare delle tasse sarà fatturata l'imposta sul valore aggiunto.
- 4) Per il calcolo della tassa fa stato la situazione registrata al momento dell'emissione (o all'01.01. dell'anno di tassazione), rispettivamente al momento in cui ha inizio l'imponibilità, in base ai dati in possesso del servizio finanziario.
- 5) Se l'imponibilità ha inizio nel corso dell'anno, le tasse di cui al cpv. 1 saranno esposte pro-rata.

### **Tassa d'uso con contatore AAP (Azienda Acqua Potabile)**

- art. 3
- 1) La tassa è fissata in CHF 0.89/m<sup>3</sup>.
  - 2) Sull'ammontare delle tasse sarà fatturata l'imposta sul valore aggiunto.
  - 3) Per il calcolo della tassa fa stato la situazione registrata al momento dell'emissione (o all'01.01. dell'anno di tassazione), rispettivamente al momento in cui ha inizio l'imponibilità, in base ai dati in possesso del Servizio finanziario.
  - 4) Se l'imponibilità ha inizio nel corso dell'anno, le tasse di cui al cpv. 1 saranno esposte pro-rata.

### **Tassa di cantiere**

- art. 4
- 1) Per abbonamenti temporanei (cantieri) si applicano i seguenti sistemi di tassazione:
    - con contatore: CHF 0.89/mc di consumo;
    - senza contatore: CHF 0.50/mc di costruzione.
  - 2) Per abbonamenti temporanei (cantieri) l'interessato dovrà comunicare al Municipio – nell'ambito della procedura edilizia – il sistema di tassazione scelto.
  - 3) Il Municipio deciderà di volta in volta su casi particolari.

### **Tassa di allacciamento**

- art. 5
- 1) La tassa viene prelevata in caso di nuova diramazione dal fondo del privato sulla condotta.
  - 2) La tassa è prelevata anche in presenza di un ampliamento di uno stabile già esistente e già allacciato, unicamente se la metratura della parte esistente e di quella nuova superano i 500 mc.
  - 3) La tassa, prelevata al momento dell'allacciamento, è fissata in CHF 0.50/mc di costruzione.
  - 4) Il Municipio deciderà di volta in volta su casi particolari.

### **Esonero**

- art. 6
- 1) Il Municipio può esonerare gli utenti di cui agli articoli 2 e 3 dal pagamento della tassa totale unicamente qualora l'interessato abbia provveduto alla piombatura dell'impianto di erogazione dell'acqua presso il suo stabile.
  - 2) La tassa per impianto – qualora non risulti applicabile quanto stabilito dal cpv. 1 – è normalmente esigibile.

- 3) L'interessato che intende beneficiare dell'esonero deve fare richiesta formale al Municipio, che deciderà in merito, indicando la data precisa a partire dalla quale i locali sono sfitti o non utilizzati. È fatto obbligo al proprietario di comunicare tempestivamente al Municipio la nuova occupazione dei locali dopo il periodo in cui rimangono inutilizzati.

### **Procedura di tassazione e di esazione / Reclami**

- art. 7
- 1) Il servizio finanziario notifica la fattura ai proprietari interessati.
  - 2) Contro la fattura/tassazione è dato reclamo al Municipio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.
  - 3) Le tasse devono essere pagate entro 30 dal termine fissato sulla bolletta. Il Municipio può stabilire un termine più lungo per il saldo del dovuto.
  - 4) Gli importi non pagati saranno oggetto di un richiamo e di una diffida (CHF 50.00). La procedura poi seguirà l'iter esecutivo.
  - 5) Il reclamo non sospende dall'obbligo di pagamento.

### **Rimedi di diritto**

- art. 8
- 1) Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli articoli 208 e seguenti LOC.
  - 2) Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 LPAm).

### **Contravvenzioni**

- art. 9 Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono perseguite a norma degli articoli 145 e seguenti LOC.

### **Disposizioni abrogative / Entrata in vigore**

- art. 10
- 1) abroga ogni disposizione contraria o incompatibile concernente il prelievo della tassa d'uso per il consumo di acqua potabile;
  - 2) entra in vigore all'01.01.2026;
  - 3) viene pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni dal 23 febbraio 2026 al 24 marzo 2026;
  - 4) contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione (art. 192 LOC, 208 LOC, 44 RALOC).

Il Sindaco:

Stefano Imelli



PER IL MUNICIPIO



La Segretaria:

Maria Teresa Citino

